

Allegato "A" al repertorio n. 59330/23301

## STATUTO

della Associazione : Centro di Riabilitazione Equestre - A.N.I.R.E. - "Girolamo De Marco"

### TITOLO PRIMO : Costituzione e scopo.

Art.1) - E' costituita dalle persone che interverranno nell'atto costitutivo e da quelle che ne faranno domanda successiva una associazione sotto la denominazione : "Centro di Riabilitazione Equestre A.N.I.R.E. - "Girolamo De Marco" - ONLUS", con sede in Roma - via Oslavia n. 30.

Art.2) - L'associazione, fondata dal Rotary Club di Roma Nord-Ovest, non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di contribuire, alleviandone le sofferenze, alla riabilitazione dei portatori di handicap, utilizzando il metodo della rieducazione equestre.

L'Associazione si propone, inoltre di :

- a) promuovere ricerche mediche nel settore, secondo gli indirizzi del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo dell'A.N.I.R.E.- Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre- , collaborando con fondazioni, università, enti di ricerca, secondo le modalità che saranno stabilite dall'apposito regolamento governativo;
- b) diffondere la rieducazione dei disabili mediante attività equestre ;

L'associazione, per perseguire le proprie finalità, potrà svolgere, nei limiti di legge, attività commerciali, a condizione che non divengano prevalenti. E' vietata ogni altra attività. L'attività dell'associazione è rivolta esclusivamente a non soci.

### TITOLO SECONDO : Soci.

Art.3) - Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, che vi siano ammessi secondo le modalità del presente statuto.

Art.4) - I soci sono :

- a) - Onorari
- b) - Benemeriti
- c) - Sostenitori
- d) - Ordinari.

Sono onorari i Soci nominati per particolari benemerienze.

Essi non hanno diritto di voto nelle Assemblee, non pagano nessuna quota ed appartengono all'associazione per il tempo determinato dal Consiglio Direttivo al momento della nomina.

Sono benemeriti quei soci che versano una quota annuale non inferiore a Euro 260,00 (duecentosessanta).

Sono sostenitori quei soci che versano una quota annuale non inferiore a Euro 130,00 (centotrenta).


Sono ordinari quei soci che, versano una quota annuale di € 50,00.

L'Assemblea ordinaria potrà modificare i suddetti importi.

Tutti i soci restano impegnati all'appartenenza dell'Associazione a tempo indeterminato, a meno che non rassegnino le dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

Le dimissioni avranno comunque effetto dal 30 giugno successivo. In ogni caso il periodo associativo non potrà essere inferiore a dodici mesi.

Tutti i soci, sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e possono essere estromessi dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente per morosità ingiustificata e per altra valida ragione.



Giuseppe Castellani

Art.5) - La domanda per l'ammissione a Socio Ordinario sarà esaminata dal Consiglio Direttivo, che delibererà nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della medesima.

Art.6) - I soci ordinari che per un anno non abbiano adempiuto ai loro doveri sociali sono considerati dimissionari, imprejudicati restando i diritti dell'Associazione di ripetere gli eventuali crediti nei loro confronti.

Art.7) - Le quote sociali sono intrasmissibili se non per causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Art.8) Tutti i Soci aderenti all'Associazione forniscono gratuitamente le loro prestazioni.

### TITOLO TERZO : Assemblee.

Art.9) - Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci benemeriti, sostenitori ed ordinari.

Art.10) - L'assemblea generale dei soci deve essere convocata entro il primo quadrimestre dell'esercizio, per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo e per gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo porrà all'ordine del giorno.

Art.11) - L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria può essere convocata inoltre ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci benemeriti, sostenitori ed ordinari.

Art.12) - La convocazione delle Assemblee sociali, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza, in prima e in seconda convocazione, deve essere effettuata con lettera raccomandata, e-mail confermato o telefax del Presidente al domicilio dei singoli soci, da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Art.13) - Le Assemblee sociali, tanto ordinarie che straordinarie, si intendono validamente costituite in prima convocazione, quando sia presente e rappresentata almeno la metà più uno dei soci benemeriti, sostenitori ed ordinari ed in seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un quinto più uno dei soci aventi diritto al voto.

Hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'entità e la natura della sua contribuzione all'associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Art.14) - Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza semplice dei votanti, ad eccezione di quelle previste per la modifica dello statuto, per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


Delle delibere dell'assemblea e delle dichiarazioni di voto si redigerà verbale su apposito registro. Qualunque socio potrà in ogni momento avere accesso a detto registro ed estrarne copie.

Art.15) - Sono di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) - la determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo e la nomina dei medesimi;
- b) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, uno dei quali con funzioni di Presidente.
- c) - l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo con le relative relazioni;
- d) - la determinazione delle quote sociali.

I conti saranno costituiti da una parte economica e una parte finanziaria. I conti preventivo e consuntivo, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, dovranno essere a disposizione dei soci presso la sede sociale nei dieci giorni precedenti l'Assemblea e saranno trasmessi per raccomandata, fax o e-mail confermato ai soci che ne facciano richiesta scritta.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria la modifica dello Statuto sociale.



*Giuseppe Castellano*

### TITOLO QUARTO: Cariche sociali e attribuzioni relative.

Art.16) - La gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo, composto da sette ad undici membri.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, cui potrà delegare parte delle proprie competenze.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica (*due*) tre anni e prestano la loro opera gratuitamente.

Tutti i soci con almeno un anno di anzianità possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo e possono ricoprire tutte le cariche della associazione.

Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare a titolo consultivo, su invito del Presidente, il Direttore o in sua assenza il Vice Direttore ed i rappresentanti degli Enti ed Associazioni che aderiscono all'Associazione, nonché il Direttore Scientifico e collaboratori vari.

Art.17) - La rappresentanza sociale, nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

Art.18) - Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

a) la nomina fra i suoi membri del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere;

b) - l'ammissione all'Associazione di nuovi soci, secondo quanto previsto dall'art.5 del presente statuto;

c) - la determinazione, di anno in anno e non oltre il primo quadrimestre dell'anno sociale, della quota associativa.

d) - la radiazione dei soci per inadempienze allo Statuto Sociale e per gravi motivi;

e) - la nomina di un direttore (*tecnico*), di un vice direttore (*tecnico*), di un direttore scientifico e di uno o più istruttori e la definizione delle loro competenze;

f) - la compilazione del conto preventivo e consuntivo e delle relative relazioni, nonché la stesura dell'inventario del patrimonio sociale.

Art.19) - Il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare solo con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Art.20) - Il Presidente ha la presidenza del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Al Presidente spetta di convocare il Consiglio Direttivo e le Assemblee, di dare esecuzione alle deliberazioni sociali, di rendere conto all'Assemblea dell'operato del Consiglio Direttivo e di sovraintendere alla gestione dell'Associazione ed all'osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti.

In caso di vacanza, assenza o impedimento, tali incarichi sono devoluti al Vice-Presidente.

Art.21) - Al Segretario spetta l'incarico di redigere i processi verbali delle sedute, di svolgere quanto necessario per la corretta funzionalità delle attività associative e di conservare presso la segreteria la documentazione dell'Associazione.


Art.22) - Al Tesoriere spetta l'incarico di tenere i libri contabili, di provvedere ai versamenti ed ai prelievi del denaro occorrente alle esigenze dell'Associazione, svolgendo altresì ogni attività correlata, nonché di predisporre i conti preventivo e consuntivo e le relative relazioni.

L'associazione dovrà tenere almeno un libro giornale ed un libro inventari, in conformità degli artt. 2216 e 2217 c.c.

#### TITOLO QUINTO: Esercizio finanziario e varie.

Art.23) - Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta l'incarico di controllare l'amministrazione della Associazione, di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle altre scritture contabili, nonché di verificare periodicamente la consistenza di cassa, predisponendo una relazione annuale da allegare al conto consuntivo dell'esercizio.

I Revisori devono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo, (*ed*) alle Assemblee ed (possono assistere) alle riunioni del Comitato Esecutivo, se istituito.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Giorgio Castellani*

Art.24) - L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Art.25) - Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, da elargizioni o donazioni di terzi e dagli eventuali proventi di attività commerciali, svolte in ossequio a quanto disposto al titolo I art.2).

Art.26) - E' assolutamente vietato agli organi dell'associazione distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 Legge 23.12.96 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

*Giorgio Castellani*

*Luciano*

